



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO**

Via Marotta n.14 83100 Avellino - tel. 0825790882

P.E.C.: uspav@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.av@istruzione.it - Sito Web: www.atavellino.it

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 123 del 27/3/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6 e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge n. 143 del 4/6/2004 ed, in particolare, l'art. 1 "Disposizioni in materia di graduatorie permanenti";

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l'art. 1 comma 605 lettera c) che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 Aprile 2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 3323 del 09/07/2021 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della Provincia di Avellino, a seguito delle operazioni di aggiornamento relative al personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

RICHIAMATO: il proprio precedente provvedimento con cui, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio del 24/10/2016, R.G. n. 9583/2016, -che, nel confermare la misura cautelare adottata con precedente decreto monocratico aveva sospeso l' esecutività dell' impugnato d.m. 495 del 2016 e di tutti gli atti consequenziali nella parte in cui non consentiva ai ricorrenti, in qualità di diplomati magistrali con titolo conseguito prima dell'a.s 2020-21, l'iscrizione nelle GAE-aveva proceduto ad immettere con riserva nelle suddette graduatorie i ricorrenti di seguito specificati, individuati tramite codice fiscale:

NDRNCL83H17A509V;

CCLMRA81T51H926L;

SRNRFL82B02A509U;

FLMLBT73H58A399O;

GRRNNT74A70A509A .

ACCERTATO che il Tar del Lazio, in sede di merito ha emesso la Sentenza n. 232/21 pubblicata in data 08/01/2021 con cui, definitivamente pronunciando, nel ribaltare la precedente decisione assunta in sede cautelare, ha respinto il citato ricorso R.G. n. 9583/2016, rigettando le pretese attoree;

CONSIDERATO che a seguito di tale provvedimento, immediatamente esecutivo ex art. 33 co 2 c.p.a., ne consegue il deponnamento dei ricorrenti dalle GAE;

VISTA la legge n. 159 del 20 dicembre 2019, di conversione del decreto legge n. 126 del 29 ottobre 2019, che ha apportato modifiche all' art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1-bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato, dal momento che a seguito del *decisum* la preesistente situazione di fatto e di diritto risulta modificata

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione richiamato provvedimento giurisdizionale n. 232/ in data 08/01/2016, R.G. n. 9583/2016 e in applicazione della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, che ha convertito con modifiche il decreto legge n. 2019 n. 126 recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti:

art. 1) È annullato il provvedimento n. 3323 del 09/07/2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale docente, nella parte in cui è stato disposto l'inserimento con riserva dei docenti meglio generalizzati in premessa.

art. 2) per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1), gli stessi sono depennati con effetto immediato dalle classi di concorso AAAA ed EEEE delle Graduatorie ad Esaurimento in cui risultano attualmente inseriti.

art. 3) Per effetto della legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento è redatto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali e di proporzionalità nella diffusione, ai fini della concomitante tutela della pubblicità e trasparenza delle determinazioni concernenti i procedimenti concorsuali o comunque finalizzati alla costituzione di graduatorie.

art.4) Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Il Dirigente

Rosa Grano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 co 2 D.Lgs n. 39/1993*